

N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1997

Riconoscimento della qualifica ai reggenti degli uffici
dirigenziali presso i Dipartimenti del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. - L'imminente fase attuativa della riforma dell'Amministrazione delle finanze prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, con la creazione degli uffici unici delle entrate e la conseguente ineludibile necessità di nomina dei vertici di tali strutture, affronta il problema dei reggenti degli attuali uffici dirigenziali riconoscendo loro, in diritto, quelle funzioni che, di fatto, essi già esercitano a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria e dei cittadini tutti.

Il difficile svolgimento del concorso a 999 posti di primo dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, nonchè le esigenze obiettive di un riconoscimento di professionalità maturate, di responsabilità assunte, di aspettative umanamente comprensibili, rendono auspicabile l'approvazione, in tempi brevi, del presente disegno di legge. Questo provvedimento tende ad apprezzare l'attività già svolta da uomini che verrebbero inevitabilmente esposti ad improvvise inversioni di rapporti gerarchici e a probabili ed inutili disaffezioni nei confronti dell'Amministrazione.

In tale prospettiva il presente disegno di legge dispone (all'articolo 1) che i posti in organico della funzione dirigenziale del Ministero delle finanze, disponibili alla data

del 31 dicembre 1996, siano assegnati, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del Ministero stesso, fatta esclusione per il personale dipendente dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla qualifica funzionale con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, il quale abbia svolto per almeno due anni, con merito, funzioni di reggenza di uffici dirigenziali.

Si prevede altresì che le disposizioni contenute nell'articolo 1 possano valere per il personale appartenente alla qualifica ad esaurimento ed anche per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale che, in presenza dei medesimi requisiti, maturi la reggenza di due anni, anche non continuativi, di uffici dirigenziali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge che si propone.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili alla data del 31 dicembre 1996 sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alla qualifica ad esaurimento ed alla IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio reso nell'Amministrazione di almeno dieci anni, che abbia svolto, senza demerito e per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggenza di uffici dirigenziali.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alla qualifica ad esaurimento ed alla IX qualifica funzionale che, in presenza dei medesimi requisiti, maturi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la reggenza di due anni, anche non continuativi, di uffici dirigenziali.

Art. 3.

1. I posti sono assegnati con decorrenza economica e giuridica dalla data di immissione nella funzione.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.